

COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROVINCIA DI ROMA

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
DELLA 419^A FIERA DI GROTTAFERRATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemila**_____ addì del mese di in
Grottaferrata e nella casa comunale.

Avanti di me, Dott. , Segretario Generale, abilitato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune si sono
personalmente presentati:

- , dirigente del I° Settore, il quale, ai sensi
dell'art. 61, comma 1, dello Statuto comunale, dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Grottaferrata
Codice Fiscale 02838140586, parte che di seguito sarà chiamata
"Stazione Appaltante/Comune";

- , in qualità di della ditta
..... , sede legale in , C.F. e
P.I. n. , giusta certificazione della C.C.I.A.A. di
..... n. ... del ... conservata agli atti di ufficio, per brevità
chiamata affidataria.

I predetti, della cui identità personale io Segretario sono certo,
rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, ai sensi
dell'art. 48 della vigente legge notarile, e mi conferiscono l'incarico di
rogare il presente atto.

PREMETTONO:

-che con determinazione dirigenziale n. del è stata indetta la gara per la gestione in concessione dei servizi connessi all'allestimento e allo svolgimento della "419^A FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA", approvando il bando, il relativo disciplinare e il capitolato d'oneri;

-che con determinazione dirigenziale n. del è stata aggiudicata la gara di cui sopra alla con sede legale in , C.F. e P.I. n. , che ha offerto un importo di Euro oltre Euro quale 22% di IVA, per un importo complessivo di Euro a titolo di canone annuo da corrispondere al Comune concedente comprensivo di IVA 22%.

Tutto ciò premesso e rilevato, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il Capitolato tecnico, l'offerta tecnica, l'offerta economica e tutti i documenti posti a base di gara.

ART. 2

Il Comune di Grottaferrata affida alla ditta, e per essa al suo legale rappresentante Sig. , che accetta, la

concessione della gestione dei servizi connessi all'allestimento, all'organizzazione e allo svolgimento della 419^A Fiera Nazionale di Grottaferrata, come meglio indicato nel capitolato d'oneri nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. Il concessionario gestirà il servizio impegnandosi ad eseguire tutte le forniture e le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti nel capitolato d'oneri.

A tal fine viene allegato per presa visione e integrale accettazione di quanto in esso contenuto il capitolato d'oneri firmato in ogni pagina.

ART. 3

Il presente contratto produce effetti a decorrere dalla data di stipula del medesimo e la sua durata è commisurata fino al termine delle prestazioni connesse con lo svolgimento della 419^A Fiera Nazionale di Grottaferrata, in particolare con la riconsegna dei luoghi al Comune, nei termini previsti nell'offerta tecnica.

Alla scadenza naturale la concessione decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta o revoca o messa in mora da parte dell'Ente.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso il territorio del Comune di Grottaferrata.

ART. 4

Sono a carico del concessionario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese, anche di trasferta, relativi alle attività e agli

adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Ente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, il concessionario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e garantisce e dichiara , altresì, che l'attività oggetto del presente contratto

costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il concessionario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

ART. 5

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I medesimi obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

ART. 6

La fornitura delle strutture e dei servizi dovrà essere eseguita a regola d'arte e collaudata, previo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, entro i termini previsti dal capitolato d'oneri.

ART. 7

Le strutture e le attrezzature fornite dovranno essere rimosse, al termine della manifestazione, entro i termini previsti nell'offerta tecnica, così come dovranno essere rispettati i termini per il montaggio, sempre inclusi nell'offerta tecnica.

ART. 8

Il Concessionario provvede al pagamento del canone annuo offerto in sede di gara pari a Euro (comprensivo di IVA 22%), alla firma del presente contratto.

ART. 9

I collaudi e le penali a carico dell'impresa aggiudicataria sono regolati secondo le norme del Capitolato d'Oneri.

ART. 10

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13-8-2010 n. 136, l'impresa aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del presente contratto, comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche per gli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti. L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai summenzionati dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11

La ditta prende atto che l'amministrazione comunale in nessun modo e per nessuna ragione può essere chiamata a rispondere di eventuali

danneggiamenti, furti o atti vandalici al materiale installato, inclusi i beni e i materiali degli espositori, per i quali la responsabilità rimarrà sempre e comunque a totale carico del concessionario.

Il concessionario è considerato responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, e comunque dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone e cose, beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, tanto del concessionario quanto dell'ente e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

A tal fine il concessionario prova di aver costituito la polizza assicurativa, di cui all'art. 25 del capitolato d'oneri, n° del ... sottoscritta con la

ART. 12

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta costituisce la cauzione definitiva pari ad € a mezzo polizza n. del della

La cauzione rimarrà vincolata fino al termine della terza edizione della manifestazione fieristica e comunque fino alla completa messa in pristino delle aree.

ART. 13

Per gli effetti del presente contratto, la ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio speciale domicilio presso la sede comunale.

ART. 14

La ditta conferma gli impegni e le obbligazioni assunte con le dichiarazioni contenute nei documenti presentati per la partecipazione alla gara.

ART. 15

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del foro di Velletri.

ART. 16

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie e diritti sono a carico della ditta concessionaria.

ART. 17

Il Signor Alfredo Foresti, con riferimento a quanto previsto e regolamentato dalla Legge 196/2003, consente che i dati personali anagrafici propri forniti ai fini contrattuali e quelli della ditta, siano trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici e/o telematici da parte del personale comunale autorizzato, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 18

Le parti dichiarano che, agli effetti fiscali il valore netto del presente contratto è di € 209.000,00 e riguarda lavori, servizi e forniture soggetti ad IVA.

Io Segretario ho ricevuto il presente atto da me richiesto e pubblicato mediante lettura datane alle parti ad alta ed intellegibile voce. Le parti fanno riferimento alla documentazione tecnica giacente agli atti per la corretta gestione del servizio oggetto di affidamento e dichiarano di essere a perfetta conoscenza della stessa; riscontrano il contenuto del presente pienamente conforme alla loro volontà liberamente espressa.

Esso rogito, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia occupa numero sei facciate intere e quanto fin qui della settimana di numero due fogli resi bollati da Euro 16,00.

Esso è stato sottoscritto in calce ed a margine dei fogli intermedi dalle parti e da me Segretario rogante.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE